



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 81/D

Protocollo: 6258/3481-3

Rif.: Vs. prot.

Allegati: 1

Roma, 24 dicembre 2002

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

Agli Uffici Unici
delle Dogane
TUTTI

e, p.c.
Alla Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 Roma

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30 – Eur
Roma

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
Roma

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
Roma

All'Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato
P.zza Sallustio, 31
Roma

Alla Confederazione Generale
del Traffico e dei Trasporti
Via Panama, 62
Roma

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
Roma

Alla Federazione Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Roma

Alla Società Italiana
Cauzioni
Via Crescenzo, 12
00193 Roma

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 Roma

Alla Confederazione Italiana
Armatori
P.zza SS Apostoli, 66
Roma

All'Ente Nazionale Idrocarburi
P.zza E. Mattei, 1
Roma

All'Assiterminal
Associazione Italiana
Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
16122 Genova

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
Milano

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
Milano

OGGETTO: Transito comunitario/comune via mare. Accordo concernente la redazione a posteriori del manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e la sua trasmissione mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione.

Premessa

La normativa sul transito comunitario ¹ e comune ² prevede la possibilità di rilasciare una semplificazione procedurale grazie alla quale le Compagnie di navigazione marittima, qualora in possesso di specifiche caratteristiche di affidabilità, possono predisporre a posteriori il manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e di trasmetterlo al porto di destinazione mediante uno scambio elettronico di dati.

Scopo delle disposizioni in questione è quello di assicurare la maggiore correttezza dei traffici marittimi, i quali per la loro natura sono caratterizzate da tempi tecnici assai ristretti, mediante l'utilizzo di procedure doganali nel contempo fiscalmente sicure ed operativamente dinamiche in particolare grazie all'utilizzo della trasmissione dei dati mediante sistemi elettronici.

Allo scopo di applicare nel modo migliore la normativa in questione e di pervenire ad una piena armonizzazione operativa da parte di tutte le Amministrazioni doganali interessate (Stati Membri, Paesi EFTA, Paesi Visegrad), presso le competenti sedi comunitarie è stata adottata una specifica intesa amministrativa, il cui testo per completezza di trattazione si trasmette in allegato (all.1)

Al riguardo si ritiene utile evidenziare, come già accennato, che tale provvedimento ha per oggetto il transito comunitario e comune.

Nel caso in cui, quindi, nel testo dell'accordo, vengono fatti riferimenti unicamente alla normativa sul transito comunitario (ad es. al paragrafo B) essi debbano intendersi estensibili anche al transito comune.

Modalità di applicazione da parte degli uffici dell'Agenzia.

Per quel che concerne le modalità di applicazione da parte degli uffici doganali valgono "mutatis mutandis" quelle a suo tempo previste dalla circolare 176/D prot. n.2631/3481-1/VI/SD del 3 luglio 1998, che disciplina le modalità di applicazione della normativa relativa al transito comunitario via mare.

In conseguenza di ciò possono aversi le seguenti fattispecie.

¹ art. 324 sexties del Reg. (CEE) della Commissione 2454/93 del 2 luglio del 1993

² art. 18 dell'Appendice II della Convenzione CE-EFTA sul transito comune del 20 maggio 1987

- 1) Richiesta a questa Agenzia da parte di una Società di navigazione stabilita in uno Stato Membro, in un Paese Efta o in un Paese Visegrad.

La richiesta sarà trasmessa, per il tramite dell'Amministrazione doganale estera interessata, a questa Area centrale - Ufficio regimi doganali e fiscali, che, sulla base di un'istruttoria condotta con la collaborazione delle Direzioni Regionali, provvederà ad emettere, in caso di esito favorevole, il relativo atto autorizzativo.

- 2) Richiesta da parte di una Società di navigazione stabilita in Italia per un collegamento tra l'Italia ed uno o più Stato/i Membro/i, Paese/i Efta, Paese/i Visegrad.

La richiesta dovrà essere inoltrata al citato Ufficio regime doganali e fiscali il quale, dopo i necessari atti istruttori, la inoltrerà, qualora ve ne siano le condizioni, alla/e Amministrazione/i doganale/i estera/e interessata/e.

- 3) Collegamenti tra porti nazionali.

Qualora la semplificazione procedurale di che trattasi sia richiesta per collegamenti che interessano esclusivamente porti nazionali l'istanza dovrà essere inoltrata alla Direzione Regionale presso cui la Compagnia marittima è stabilita.

Il relativo provvedimento autorizzativo o di diniego dovrà essere emanato, salvo casi particolari, entro il termine di sessanta giorni.

Le Direzioni regionali potranno valutare la possibilità di rilasciare i provvedimenti autorizzativi in questione senza procedere alla consueta attività istruttoria qualora, in base alle informazioni già in loro possesso, abbiano conoscenza che la Società istante sia nelle condizioni stabilite dall'articolo 324/sexties del reg. (CEE) della Commissione 2454/93 e dell'art. 18 dell'Appendice II della Convenzione CE/EFTA sul transito comune.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali interessate.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio

**Nota interpretative concernente l'utilizzazione del formulario TC 12
(autorizzazione a emettere il manifesto a posteriori, allegato A.)**

A. Introduzione

1. Le DAC (articolo 313, paragrafo 2, prima frase) prevedono che il carattere comunitario di tutte le merci trasportate via mare deve essere provato nel caso di un servizio marittimo non regolare.
2. Il carattere comunitario delle merci può essere provato in particolare dal manifesto della compagnia di navigazione marittima ai sensi dell'articolo 317bis delle DAC (articolo 10 dell'appendice II).
3. Tale manifesto deve essere vistato prima della partenza della nave, al porto di partenza, dalla dogana o dalla compagnia di navigazione, qualora questa abbia lo statuto di spedite autorizzato.
4. Tuttavia, per ragioni logistiche, talvolta il manifesto non è disponibile al momento della partenza della nave e la sua vidimazione non può dunque avere luogo in tale occasione. In questo caso, la compagnia di navigazione interessata può trasmettere elettronicamente, dal porto di partenza, i dati relativi al manifesto dopo la partenza della nave per il porto di destinazione, in modo da rendere il manifesto disponibile al porto di destinazione prima dell'arrivo della nave.
5. L'articolo 324 sexies delle DAC (articolo 18 dell'appendice II) stabilisce disposizioni, da un lato, per la redazione a posteriori del manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e, dall'altro, per la trasmissione di quest'ultimo mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione, previo il rispetto di talune condizioni.

B. Procedura di autorizzazione

1. Una società di navigazione marittima internazionale stabilita in uno Stato membro oppure che disponga di un ufficio regionale nella Comunità, può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in questione l'autorizzazione ad usufruire, in qualità di spedite autorizzato, della semplificazione di cui all'articolo 324 sexies delle DAC. Detta società include nella domanda d'autorizzazione l'elenco di tutti i paesi e di tutti i porti di partenza e di destinazione interessati, nonché il/i nome/i del suo/dei suoi rappresentante/i in tali porti.
2. Le autorità competenti di questo paese (autorità richiedenti) esaminano la domanda conformemente alle condizioni di cui all'articolo 324 sexies, paragrafo 2, delle DAC (articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice II). Se dette condizioni sono rispettate, la domanda è notificata alle autorità competenti (elencate nell'allegato B) dei paesi sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti (autorità che ricevono la richiesta), sollecitando il loro accordo.

3. Parallelamente, la società di navigazione deve chiedere agli uffici dei quali dispone in ciascun porto di partenza e di destinazione di prendere contatto con le autorità doganali dei rispettivi porti per informarli dell'intenzione di utilizzare la procedura semplificata e un sistema di scambio elettronico di dati.

4. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dei paesi nei quali si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti, invitano le loro autorità doganali portuali ad attendere la comunicazione di cui al paragrafo 3.

5. Le autorità doganali presso i porti di partenza e di destinazione esaminano insieme agli uffici locali della società di navigazione se le condizioni per l'utilizzo della procedura semplificata sono soddisfatte ed in particolare il rispetto del criterio relativo ad un numero significativo di viaggi tra i paesi secondo itinerari riconosciuti.

6. Dopo tale procedura di consultazione, le autorità doganali presso i porti di partenza e di destinazione comunicano alle rispettive autorità competenti se dispongono o meno di attrezzature atte allo scambio elettronico di dati e se la società possiede i requisiti di cui all'articolo 324 sexies, paragrafo 2, delle DAC (articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice II).

7. Entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità competenti dei paesi nei quali si trovano i porti di partenza e di destinazione informano le autorità competenti responsabili del seguito dato alla richiesta di autorizzazione.

8. Qualsiasi rifiuto deve essere motivato.

9. In caso di parere favorevole o in mancanza di risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data della notifica, le autorità competenti per l'autorizzazione procedono al suo rilascio.

10. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ne trasmettono copia alle autorità competenti (elencate nell'allegato B) dei paesi sui cui territori si trovano i porti di partenza e di destinazione previsti.

C. L'autorizzazione

Alla conclusione della procedura di cui al paragrafo B, le autorità competenti per l'autorizzazione rilasciano una licenza alla società di navigazione conformemente al modello indicato nell'allegato A.

L'autorizzazione può essere revocata o modificata conformemente alle disposizioni legali in vigore (articolo 9 del codice, articolo 54 dell'appendice I della convenzione relativa ad un regime di transito comune).

1. Copertura

La semplificazione copre il trasporto via mare di tutte le merci trasportate dalla società di navigazione tra i porti degli Stati membri della Comunità e dei paesi EFTA che figurano nell'autorizzazione.

2. Documentazione richiesta per le spedizioni

Quando il manifesto della società marittima è utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci esso deve contenere almeno i seguenti dati indicati all'articolo 317 bis delle DAC (articolo 10 dell'appendice II):

- il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione;
- l'identità della nave;
- il luogo e la data di carico delle merci;
- il luogo di scarico delle merci;

e, per ciascuna spedizione:

- il riferimento alla polizza di carico marittima o a qualsiasi altro documento commerciale;
- il numero, la natura, i marchi e i numeri dei colli;
- la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale usuale, comprese le descrizioni necessarie alla loro identificazione;
- la massa lorda in chilogrammi;
- se del caso, i numeri dei contenitori;

le indicazioni seguenti relative al carattere delle merci:

- la sigla "C" (equivalente a "T2L") o "F" (equivalente a "T2LF") per le merci il cui carattere comunitario può essere giustificato,
- la sigla "N" per le altre merci.

3. Procedura presso il porto di partenza

La società di navigazione marittima redige il manifesto che serve a giustificare il carattere comunitario delle merci al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.

La società di navigazione trasmette il manifesto mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione.

Su richiesta, la società di navigazione trasmette il manifesto alle autorità doganali del porto di partenza mediante un sistema di scambio elettronico di dati oppure, qualora queste non dispongano dei mezzi tecnici necessari per ricevere dati elettronici, su supporto cartaceo.

Le autorità doganali competenti del porto di partenza effettuano controlli in base alle procedure relative all'analisi dei rischi.

4. Procedura presso il porto di destinazione

La società di navigazione presenta il manifesto alle autorità doganali del porto di destinazione, mediante un sistema di scambio elettronico di dati oppure, in mancanza dei mezzi tecnici necessari, su carta.

Le autorità competenti presso il porto di destinazione verificano il carattere comunitario dichiarato, mediante controlli basati sull'analisi dei rischi e controlli incrociati con le autorità competenti presso il porto di partenza.

5. Infrazioni/irregolarità

La società di navigazione notifica alle autorità competenti dei porti di partenza e di destinazione tutte le irregolarità o infrazioni constatate. Essa è inoltre tenuta a collaborare per chiarire le infrazioni o irregolarità constatate dalle autorità competenti dei porti di partenza e di destinazione.

Qualora risulti impossibile chiarire le infrazioni o irregolarità al porto di destinazione, le autorità competenti del porto di destinazione ne danno comunicazione alle autorità competenti del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione le quali adottano le misure necessarie.

6. Responsabilità della società di navigazione

La società di navigazione marittima deve:

- tenere scritture adeguate che permettano alle autorità competenti di verificare le operazioni ai porti di partenza e di destinazione;
- mettere tutti i documenti pertinenti a disposizione delle autorità competenti e,
 - assumere, nei confronti delle autorità competenti, la piena responsabilità per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi stabiliti e la notifica delle discrepanze e irregolarità, come pure l'impegno a chiarirle.

ALLEGATO A

Modello d'autorizzazione TC 12

1. Titolare dell'autorizzazione	(Numero dell'autorizzazione)
	Autorizzazione ad usufruire della semplificazione prevista all'articolo 324sexies delle DAC (articolo 18 dell'appendice II della Convenzione sul transito comune)
2. Paesi e porti di partenza ai quali quest'autorizzazione si riferisce e il/i nome/i del/dei rappresentante/i della compagnia marittima	
3. Paesi e porti di destinazione ai quali quest'autorizzazione si riferisce e il/i nome/i del/dei rappresentante/i della compagnia marittima	
4. Altre informazioni	
5. Autorità competenti che rilasciano l'autorizzazione	
Timbro	
Nome :	Data :
Indirizzo:	
Paese:	(Firma)